



N° RC 1750/18  
ORD. N° 467/18  
CRIM. N° 543/18

#### IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso che precede, gli atti di causa ed esaminate le richieste delle parti:

Rileva in primo luogo che il ricorrente lamenta una carente motivazione del provvedimento in ordine ai motivi della espulsione, in quanto non risulta essere stata presa in considerazione la sua situazione familiare. Dalla documentazione esibita in atti, risulta che il ricorrente sia padre e convivente di un minore di cittadinanza italiana, poiché nato da cittadina italiana e che madre e figlio siano residenti in Italia.

Se da una parte è vero che lo straniero ricorrente sia stato scarcerato in data 19 dicembre 2017, per cessazione della custodia cautelare in carcere, in assenza di condanna definitiva, con concessione del nulla osta alla espulsione; è altresì vero che tale misura, non essendo di natura giudiziale, ma demandata al Prefetto, debba essere adeguatamente motivata a seguito della valutazione complessiva della sua situazione personale.

Nel caso specifico, il ricorrente, invocando l'applicazione della norma di cui all'art. 8 co. 2 CEDU, lamenta una totale omissione della valutazione della sua situazione familiare.

In primo luogo, va rilevato che le norme CEDU, pur non rivestendo rango costituzionale, e potendo essere utilizzate a meglio chiarire il contenuto di valori costituzionalmente protetti dal nostro ordinamento, tuttavia sono stati ritenuti dalla giurisprudenza "norme di immediata applicazione nel diritto italiano" (SSUU Penali 23 novembre 1998 sentenza "Polo Castro").

In secondo luogo, il provvedimento de quo risulta del tutto privo di valutazione della situazione familiare del destinatario. Nell'adottare il provvedimento il Prefetto avrebbe dovuto operare una valutazione di compatibilità tra la misura dell'espulsione e l'esigenza di cui all'art. 8 co. 2 CEDU, poiché è necessario che l'ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare di una persona, debba essere non solo prevista dalla legge, ma "deve costituire una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico,.....la prevenzione dei reati, ....la protezione dei diritti e delle libertà altrui..."

(Cass. pen. sez. II n. 3607 del 18 gennaio 2011; Cass. 12 maggio 1993 sentenza "Medrano").  
Nella valutazione degli interessi contrapposti, lo Stato in adesione dell'obbligo sancito dall'art. 1 CEDU, deve quindi rispettare i diritti fondamentali dell'uomo, tra i quali appunto è compreso anche il diritto al rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 co. 2 CEDU.  
In proposito anche la Corte di Strasburgo (sentenza El Boujadi 26 settembre 1997) ha precisato che spetta agli Stati contraenti assicurare l'ordine pubblico, in particolare nell'esercizio del loro diritto di controllare l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri e quindi anche coloro che delinquono; tuttavia le loro decisioni, in quanto possono incidere su un diritto protetto dall'art. 8 CEDU, devono essere necessariamente giustificate "da un bisogno sociale imperioso" e proporzionate allo scopo che si prefiggono.  
Di fatto, nulla emerge dal provvedimento opposto sulla situazione familiare del ricorrente, né sulla valutazione e contemperamento degli interessi in gioco, come illustrato. La motivazione del decreto appare generica, stereotipata e non conforme al caso concreto.  
Tutto quanto sin qui dedotto non può non inficiare il provvedimento impugnato nella sua interezza, sia formale sia sostanziale. Ogni altro rilievo si intende assorbito da quanto sin qui esposto. Le spese di giudizio si intendono compensate tra le parti.

**P.Q.M.**

Accoglie la domanda formulata avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Bari, in data 19 dicembre 2017, proposta con ricorso depositato in data 20 febbraio 2018 da ██████████, nato in Albania il 12 maggio 1986 e, per l'effetto, dichiara la nullità del suddetto provvedimento e di ogni altro atto conseguente. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. Ammette il ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato e liquida le spese processuali come da separato decreto.

Si comunichi.

Bari, 9 maggio 2018

*il Giudice di Pace*  
( avv. *Giuseppina Di Nubila* )  


Depositato in cancelleria/.....  
Bari, **10 MAG. 2018**.....  
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
(Dott. ELIO DE GIROLAMO)